

ISTRUZIONE OPERATIVA

Titolo : **MODALITÀ OPERATIVE SETTORE EA 28**

NO. : **IO 01**

9	01.07.2024		
8	04.04.2024		
7	01.10.2023		
6	01.01.2018		
5	12.07.2013		
4	15.03.2012		
3	01.06.2010		
2	16.03.2009		
1	28.06.2007		
0	27.10.2005		
Rev.	Data	<i>Emessa da RQ</i>	<i>Approvata da RT</i>

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	MODALITÀ OPERATIVE	3
2.1	Richiesta di offerta	3
2.2	Riesame dell'offerta e domanda di certificazione	3
2.3	Gestione della verifica	4
2.4	Utilizzo delle evidenze documentali	6
2.5	Sorveglianze periodiche	6
2.6	Rinnovo della certificazione	7
2.7	Criteri per la redazione e gestione di conformità	9
3	ALLEGATI	10

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente istruzione operativa è quella di fornire, definire e rispondere a tutti i requisiti necessari per lo svolgimento delle verifiche ispettive nel settore EA28 di ELTI Divisione Certificazione

Tale Istruzione operativa è applicabile a tutte le verifiche ispettive effettuate da ELTI Divisione Certificazione.

2 MODALITÀ OPERATIVE

2.1 Richiesta di offerta

In fase di richiesta di offerta vanno richiesti i documenti richiamati dalla PQ 0302/15.

Se necessario, per garantire una corretta predisposizione dell'offerta, potrebbe essere necessario richiedere l'elenco delle commesse in essere e/o chiuse comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia di lavoro, ricadenti nel campo di applicazione.

2.2 Riesame dell'offerta e domanda di certificazione

ELTI predispone l'offerta di certificazione analizzando i dati contenuti nella richiesta pervenuta dal cliente. Ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit come da IO 07 "Definizione dei tempi di audit" e nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits deve procedere tenendo conto di:

- l'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere;
- I tempi di audit devono essere calcolati considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri);
- il numero degli addetti effettivi da considerare sono quelli dichiarati dal cliente nella richiesta di offerta e/o presenti nella visura camerale in corso di validità
- al fine del calcolo dei tempi di audit il settore EA28 è ad alto rischio con incremento della tempistica del 30%.
- la verifica del primo cantiere operativo e l'analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5. Eventuali commesse aggiuntive dovranno essere quotate almeno pari a: 2 ore per singolo cantiere operativo, 1 ora per singola evidenza documentale. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora.
- non è consentito effettuare audit della durata inferiore ad 1 giorno/uomo che normalmente si intende composto da 8 ore. La sua durata può essere estesa fino ad un massimo di 10 ore totali per motivate e documentate giustificazioni.
- non è ammesso effettuare audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate e documentate giustificazioni.

In fase di riesame della richiesta di certificazione ELTI deve tener conto di quanto sotto riportato:

- la scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici devono essere chiaramente definiti per le attività di certificazione richieste.
- lo scopo di certificazione dovrà fare riferimento esclusivamente alle attività su cui l'Organizzazione richiedente darà evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.
- se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più attività, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme.

2.3 Gestione della verifica

Le verifiche sono condotte secondo quanto definito dalle PQ0304-15, PQ0305-15 e PQ0306-15 considerando le seguenti integrazioni/note:

- **nella valutazione iniziale non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere on site del cantiere significativo**
- eventuali scostamenti significativi circa la disponibilità di cantieri attivi rispetto alla previsione iniziale, devono essere prontamente presi in carico da RGVI e comunicate a ELTI per procedere alla ri-pianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze delle decisioni assunte nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit.
- **nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.**
- uno o più attività possono essere verificato mediante l'utilizzo di evidenze documentali
- la verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

Durante la verifica devono essere registrate almeno le seguenti evidenze oltre quanto richiesto dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:

- Norme cogenti di settore (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione).
- Avvenuta effettuazione di audit interni, comprensive di attività di cantiere.
- Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione.
- Esistenza di informazioni documentate per la pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata con verifica della sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori - Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo).

- Contratto stipulato con il Committente (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati).
- Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente).
- Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate.
- Validazione dei processi speciali (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo).
- Competenze e qualifiche del personale (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 17/01/2018, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione).
- Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri
- Subappalto/fornitori (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli).
- Prodotti critici (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione).
- Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni.
- Rintracciabilità dei materiali messi in opera (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008, D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d'opera).
- Strumenti di misura (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica).
- Proprietà dei clienti.
- Esistenza documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori ed i rapporti del cantiere).

Durante la verifica nel settore EA28 vanno compilati anche i seguenti modelli

- “Elenco Cantieri Settore EA 28 Attivi e/o Verificati”(MOIO0101) per le aziende del settore EA 28 che permette di identificare chiaramente le tipologie di opere/categorie (OG/OS) ricadenti nello scopo di certificazione richiesto.
- “Check list cantiere” (MOIO0102) sulla quale deve essere documentata l’attività verificata/e per ogni cantiere

Il modulo “Elenco Cantieri Settore EA 28 Attivi e/o Verificati” viene utilizzato in fase di audit ai fini di:

1. identificare chiaramente i cantieri in essere registrando sul “Elenco Cantieri Settore EA 28 Attivi e/o Verificati”: committente, ubicazione cantiere indicando la distanza dalla sede, data di inizio e fine lavoro prevista, categoria OG/OS prevalente nel cantiere, altre categorie OG/OS coperte nel cantiere, se cantiere documentale o operativo;
2. individuare i cantieri sottoposti a verifica
3. identificare chiaramente lo scopo di certificazione richiesto con quanto riportato nel sistema qualità del cliente registrando sul “Elenco Cantieri Settore EA 28 Attivi e/o Verificati” la descrizione dei lavori svolti in cantiere (es. costruzione, installazione, manutenzione, ecc.)

Il valutatore incaricato provvederà a compilare “ l’Elenco Cantieri Settore EA 28 Attivi e/o Verificati” e a farlo controfirmare dallo stesso allegandolo al Rapporto di Audit.

Il modulo “Check list cantiere” deve essere invece compilato a cura del valutatore incaricato per ogni cantiere ponendo particolare attenzione nell’inserire tutti i dati richiesti. Tale modulo sostituisce la parte inerente il cantiere verificato e deve essere unicamente richiamato nella lista di riscontro generale. Al termine della compilazione il valutatore deve esprimere un giudizio di conformità o meno della visita in cantiere effettuata. In caso di non conformità o osservazioni deve riportare le stesse nell’apposito spazio a fine modulo.

2.4 Utilizzo delle evidenze documentali

ELTI considera tutti gli elementi riportati nel paragrafo 2.3 quali evidenze oggettive di una “corretta esecuzione e gestione in qualità” delle opere, in sostituzione di un processo realizzativo e in assenza di cantiere.

L’utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 5 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Un’evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell’Organizzazione.

Un’evidenza documentale non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L’estensione di un processo realizzativo può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo o ICT e significativo. L’estensione di un processo realizzativo in fase di rinnovo ricade nelle regole di cui al paragrafo 2.6

2.5 Sorveglianze periodiche

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell’arco di tempo di validità della certificazione (quindi durante la verific iniziale, le 2 verifiche di sorveglianza e l’audit di rinnovo), tutte le attività rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposte almeno a una verifica in campo o ICT

Inoltre, data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi d’inattività delle

imprese coinvolte, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Non si potrà comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

In ogni sorveglianza, al fine di rendere più efficace l'audit, uno o più attività possono essere verificate anche attraverso l'utilizzo di evidenze documentali

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, ELTI potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando le attività mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ.

ELTI dovrà comunque mantenere adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la seguente clausola:

“Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità”.

2.6 Rinnovo della certificazione

La verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito o ICT per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione. ELTI richiede l'elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

In occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni ELTI è tenuto a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'audit deve essere effettuato in sede ed in cantiere. La verifica in cantiere può essere fatta on site o in modalità ICT (solo per le aziende che sono certificate da almeno 5 anni o che al rinnovo del primo triennio non hanno avuto NC maggiori o minori sulle attività di cantiere)
- I tempi di audit devono essere calcolati sulla base del documento IAF MD 5 “IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits”, considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate)
- tutte le attività rientranti nello scopo di certificazione possono essere confermate se viste almeno una volta in campo o ICT nel corso del triennio (prima verifica, sorveglianze e rinnovo);
- il riesame completo del sistema di gestione per la qualità ai fini della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l'OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi,

solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, ELTI potrà proporre al proprio Comitato Tecnico, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinandolo ad una verifica di follow-up da compiersi non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con una sospensione per un periodo non superiore ad 1 mese.

Se le attività di rinnovo non sono completate con successo entro la data di scadenza del certificato occorre procedere, secondo applicabilità, come segue:

a) L'attività di rinnovo (verifica e delibera) è iniziata prima o dopo della data di scadenza della certificazione ed è stata completata positivamente entro 6 mesi della data di scadenza della certificazione

A seguito della scadenza del certificato l'OdC può, entro 6 mesi, ripristinare la certificazione posto che siano state completate positivamente le attività pendenti di rinnovo della certificazione (es.: completamento dell'audit di rinnovo, verifica di attuazione di trattamenti e azioni correttive intrapresi dall'organizzazione a seguito eventuali non conformità maggiori e relativa delibera): in tal caso, se si vuole mantenere la storicità del certificato, si riemette il certificato con evidenza sul certificato del periodo di non validità della certificazione (il periodo che intercorre dalla data di scadenza del precedente ciclo di certificazione alla data di delibera del ripristino della certificazione) e con data di scadenza basata sulla data del precedente ciclo di certificazione.

È possibile anche non riportare la data iniziale del certificato (del ciclo/i precedente/i), ma anche in questo caso la scadenza deve essere coerente con il ciclo precedente, e la data di emissione (inizio di validità / effective date) deve essere successiva o coincidente alla data di delibera del rinnovo intervenuto dopo la scadenza.

La durata della verifica è pari ad un audit di rinnovo.

b) L'attività di rinnovo (verifica e delibera) è iniziata prima o dopo la data di scadenza della certificazione ma è terminata oltre i 6 mesi dalla data di scadenza, ma non oltre 1 anno dalla scadenza.

A seguito della scadenza del certificato l'OdC può, anche dopo i 6 mesi, ripristinare la certificazione posto che siano state completate positivamente le attività pendenti di rinnovo della certificazione (es: effettuazione o completamento dell'audit previsto per il rinnovo, verifica di attuazione di trattamenti e azioni correttive intrapresi dall'organizzazione a seguito eventuali non conformità maggiori e relativa delibera): in tal caso, se si vuole mantenere la storicità del certificato, si riemette il certificato con evidenza del periodo di non validità della certificazione (il periodo che intercorre dalla data di scadenza del precedente ciclo di certificazione alla data di delibera del ripristino della certificazione) e con data di scadenza basata sulla data del precedente ciclo di certificazione.

La durata della verifica è pari ad un audit di stage 2 (e come minimo non inferiore alla durata di un rinnovo). È possibile anche non riportare la data iniziale del certificato (del ciclo/i precedente/i), ma anche in questo caso la scadenza deve essere coerente con il ciclo precedente, e la data di emissione (inizio di validità / effective date) deve essere successiva o coincidente alla data di delibera del rinnovo intervenuto dopo la scadenza.

c) L'attività di rinnovo (verifica e delibera) non viene completata entro 1 anno dopo la data di scadenza del certificato.

L'OdC deve effettuare una audit iniziale (o integrare la verifica eventualmente già iniziata, fino ad arrivare ad una durata pari ad uno stage 1 + stage 2), emettendo un nuovo certificato senza mantenere la storicità del certificato.

Non si tratta quindi di rinnovo ma di una nuova certificazione.

d) In tutti i casi precedenti, e quindi quando l'attività di audit viene iniziata e/o completata dopo la scadenza del certificato, l'OdC può sempre decidere di effettuare un audit iniziale (stage 1 + stage 2), emettendo un nuovo certificato senza mantenere la storicità del certificato.

Nel certificato non occorre riportare gli eventuali periodi di sospensione, ma solo i periodi di non validità ad un mancato rinnovo.

Anche se il certificato dovesse avere una durata inferiore ai 3 anni, per via del rinnovo posticipato, rimane pienamente applicabile il principio per cui nel ciclo di certificazione devono essere ricoperti di tutti i requisiti e tutto lo scopo di certificazione con verifiche di sorveglianza condotte almeno 1 volta l'anno.

Si ricorda che se il rinnovo non viene effettuato entro la scadenza del certificato, il certificato perde in automatico la sua validità, con quanto ne consegue per il mantenimento dell'attestazione SOA, anche se il ritardo nel rinnovo fosse di 1 solo giorno. Se poi il certificato dovesse essere riattivato con una verifica condotta e completata al massimo entro 1 anno dopo la data di scadenza, l'organizzazione potrà presentare il nuovo certificato (la cui validità sarà di durata inferiore rispetto alla consueta validità triennale) alla SOA e agli altri organi competenti.

2.7 Criteri per la redazione e gestione di conformità

I certificati di conformità rilasciati a seguito di valutazioni condotte devono essere redatti in accordo alle seguenti disposizioni "editoriali", nonché conformemente a quanto previsto dai vigenti Regolamenti ACCREDIA applicabili.

Per l'utilizzo delle certificazioni UNI EN ISO 9001 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs. 36//2023 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili, non ha rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche) il sistema di gestione per la qualità sia stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutte le attività dell'impresa di costruzione in quanto tale.

Per quanto sopra non è necessaria la corrispondenza tra le qualificazioni (SOA) possedute dalle imprese certificate e le attività inserite nello scopo della certificazione rilasciata ai sensi della UNI EN ISO 9001.

In riferimento al processo di progettazione si precisa quanto segue:

- il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l'Organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e Leggi applicabili;
- qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto di Soggetti terzi, il relativo processo dovrà essere attribuito al settore merceologico IAF 34.

ELTI apporre nel Certificato, oltre all'indicazione delle date di prima emissione, emissione corrente e data di scadenza, le seguenti dizioni:

"Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n. telefonico o indirizzo e-mail"

Nel caso di delibera di rinnovo entro un anno dalla scadenza, se si vuole mantenere la storicità del certificato riportando anche la data di emissione iniziale, è necessario indicare sul certificato anche il periodo in cui il certificato era scaduto e quindi non valido.

3 PRECISAZIONI IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE DEI CONSORZI OPERANTI NEGLI APPALTI PUBBLICI

Il presente capitolo fornisce indicazioni in merito alle modalità operative da adottare, per la definizione del settore IAF da riportare sul certificato e per la gestione delle pratiche di certificazione, in caso di certificazione di Consorzi operanti negli appalti pubblici.

Allo scopo si ritiene opportuno richiamare le disposizioni di legge, vigenti sul territorio italiano, in materia, le quali costituiscono premesse sine qua non alle indicazioni oggetto della presente appendice.

I certificati non potranno essere attribuiti primariamente al settore IAF 28, bensì al settore IAF 35, e come tale dovrà essere gestita, da parte dell'Organismo di Certificazione, la pratica di certificazione in tutti i suoi step fondamentali.

Pur tuttavia, si chiarisce che è ammissibile attribuire al settore IAF 28 lo scopo di certificazione SGQ dei soggetti giuridici e di gestire come tale la pratica di certificazione, laddove si configurino le seguenti condizioni:

a) il consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappalti i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante. In tal caso il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28 e come tale dovrà essere gestita la pratica di certificazione nel suo complesso (es. Scopo di certificazione: progettazione e costruzione di ...);

oppure

b) il consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un sistema di gestione certificato, esplicitando formalmente questa scelta/vincolo nel Manuale e nello specifico sistema di gestione (opzione finalizzata a stimolare e valorizzare la qualificazione dei soci, prevalentemente adottata dai consorzi di maggiore tradizione e dimensione, con soci più evoluti).

Ancorché sia da precisare, che in tal caso, il certificato non potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28, bensì primariamente al settore IAF 35 e solo come settore secondario al settore EA 28, stanti le disposizioni di legge vigenti di cui sopra (es. Scopo di certificazione: acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la realizzazione, da parte dei Soci assegnatari, di ...).

Fatto salvo quanto scritto in merito al settore cui attribuire il certificato, laddove si configuri la situazione descritta al caso b), per quanto concerne i restanti aspetti inerenti le modalità di gestione della pratica di certificazione da parte dell'Organismo di Certificazione, è necessario altresì distinguere tra le seguenti modalità operative consortili:

caso B1) il consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nel Manuale e nel sistema di gestione): in tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all'attività tipicamente consortile. Non vengono pertanto previsti audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGQ certificato, in quanto già verificati dagli Organismi di Certificazione che abbiano rilasciato la certificazione alle consorziate;

caso B2) il consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: in tal caso, il sistema di gestione implementato preveda le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del Consorzio. Ed altresì la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti

dedicati all'attività tipicamente consortile, ed altresì della necessità di svolgere audit presso i cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l'efficacia dei servizi (esempio: predisposizione piano della qualità, gestione NC e AC/AP, audit qualità e sorveglianza tecnica sui cantieri) erogati dal consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto del SGQ nella fase di erogazione del servizio.

4 PRECISAZIONI IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

4.1 Modalità di emissione dei certificati relativi alla qualificazione di Organizzazioni che operano come Contraenti Generali

Si precisa che la certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale dei Contraenti Generali, rilasciata da Organismi di Certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, deve essere riferita agli aspetti gestionali del Contraente Generale nel suo complesso,

A tal proposito, si ritiene opportuno fornire indicazioni in merito alle modalità operative da adottare per la definizione del settore IAF da riportare sul certificato e per la gestione delle pratiche di certificazione.

I certificati dovranno fare riferimento alle effettive attività svolte dal Contraente Generale; si individuano, a tal proposito, 2 possibili situazioni:

1. caso in cui il Contraente Generale svolge solamente attività di gestione: in tal caso il certificato dovrà riportare, come primario, il settore EA 35 e come settore secondario il settore IAF 28 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche);
2. caso in cui il Contraente Generale svolge attività di gestione e realizzazione direttamente con mezzi propri e/o tramite subappalto delle attività di Progettazione e Costruzione, Direzione Lavori, Collaudo, Verifica dei Progetti ai fini della Validazione, delle quali il Contraente Generale si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione: in tal caso il certificato dovrà riportare, come primario, il settore IAF 35 e come secondari i settori IAF 28 e IAF 34 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche).

4.2 Modalità da adottarsi per la certificazione delle Organizzazioni che intendono acquisire la qualificazione come Contraenti Generali

Nel caso di Organizzazioni che non risultano ad oggi certificate o che non abbiano precedentemente operato come Contraenti Generali, si procederà con le procedure standard di certificazione valutandone la conformità secondo la ISO 9001 e conferendo alla stessa quei settori quali IAF 35, 28, 34 solo se sarà possibile verificare in sede di audit i relativi processi.

5 ALLEGATI

MOIO0101 Elenco Cantieri Settore EA 28 Attivi e/o Verificati.

MOIO0102 Check list di cantiere